

ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE L'USO DEI PARCHI SCOLASTICI

IL MUNICIPIO DI ONSERNONE

Richiamati:

- l'art. 192 Legge Organica Comunale (LOC)
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale (RaLOC)
- ogni altra disposizione legislativa e normativa in materia;

con risoluzione numero 1143 del 5 novembre 2018

ordina:

Art. 1: Scopo e campo d'applicazione

La presente Ordinanza disciplina l'uso dei parchi scolastici al fine di garantire una corretta rispettosa fruibilità.

Art. 2: Uso e responsabilità

- 1) I parchi scolastici sono utilizzati da tutti i cittadini conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti degli altri utenti.
- 2) Ogni cittadino è tenuto al risarcimento dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone e animali a lui affidati.
- 3) Il Municipio declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni subiti da persone che accedono al parco durante gli orari di chiusura.

Art. 3: Orari

- 1) I parchi scolastici sono aperti al pubblico negli orari seguenti e indicati sui cartelli esposti presso i rispettivi ingressi:
 - dalle ore 09.00 alle ore 19.00 dal 1. novembre al 31 marzo
 - dalle ore 08.00 alle ore 22.00 dal 1. aprile al 31 ottobre
- 2) Dalle ore 08.00 alle ore 17.00 i parchi scolastici sono riservati ad uso esclusivo delle sezioni scolastiche.
- 3) I parchi scolastici sono di regola aperti al pubblico durante le vacanze scolastiche o al di fuori dell'orario scolastico.
- 4) Eccezioni agli orari di apertura sono possibili in occasione di:
 - manifestazioni / festività
 - motivi di sicurezza e ordine pubblico
 - manutenzioni straordinarie

Art. 4: Vigilanza

- 1) L'attività di vigilanza relativa all'applicazione della presente Ordinanza è esercitata dalla Polizia comunale e dalla Direzione dell'Istituto scolastico

- 2) Al Municipio è data facoltà di affidare compiti di vigilanza a delle società private di vigilanza ufficialmente riconosciute dalla Legislazione cantonale in materia.

Art. 5 Divieti

- 1) Nei parchi scolastici è proibito fumare ed accendere fuochi.
- 2) L'accesso e la circolazione di veicoli a motore e di mezzi simili a veicoli (con motore a scoppio o elettrici) è autorizzata esclusivamente ai mezzi di primo intervento, della manutenzione e a quelli per il pubblico con disabilità.
- 3) L'accesso di cani o di qualsiasi animale è vietato.
- 4) Il Municipio può autorizzare eccezioni ai cpv. 1,2,3 dell'art. 5 in occasione di feste pubbliche.
- 5) È vietato gettare e/o abbandonare sull'area pubblica rifiuti di qualsiasi natura. I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori previsti a tale scopo.

Art. 6: Sanzioni

- 1) Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino a fr. 200.-.
- 2) Sono applicabili gli artt. 145 e ss. LOC, e l'art. 56 del Regolamento organico comunale.

Art. 7 Pubblicazione ed entrata in vigore

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo di 30 giorni dal 14 novembre 2018 al 14 dicembre 2018.

Entra in vigore allo scadere del periodo di pubblicazione e la sua crescita in giudicato.

Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di pubblicazione.

Risoluzione municipale num. 1143 del 5 novembre 2018

